

**DELIBERA N. 199/19/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)  
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 22 maggio 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, è stata definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 7 maggio 2019 (prot. n. 195596), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Castel Maggiore (Bologna) a seguito della segnalazione del 16 aprile 2019 a firma del sig. Cristian Bonvicini, consigliere comunale, con la quale si asserisce la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte di detto Comune per attività di comunicazione istituzionale non conformi all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e precisamente per la «*distribuzione ai cittadini, dal 3 aprile 2019, del periodico "In Comune n. 130 - marzo 2019"*» con relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, con la «*possibilità, tramite il motore di ricerca interno al sito - inserendo "In Comune n. 130" [...] di accedere al link "In Comune n. 130 - marzo 2019 - pagina singola - aggiornato mercoledì 27 marzo 2019 [...]*», reperendo l'intero periodico. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 23 aprile 2019, considerando che «*in periodo elettorale non è pensabile "l'azzeramento" della comunicazione istituzionale delle amministrazioni pubbliche*», dopo aver verificato che «*in data 23.04.2019, 29.04.2019 e 06.05.2019 [...] sul sito istituzionale del Comune [...] era ancora possibile reperire integralmente il periodico "In Comune n. 130 - marzo 2019"*», nella seduta del 7 maggio 2019 ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 29 aprile 2019, con la quale il Comune di Castel Maggiore ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, relativamente alla distribuzione del periodico "*In Comune*", alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla pubblicazione della relazione di fine mandato quanto segue:

1. Distribuzione del periodico "*In Comune*":

- "*In Comune*" è un periodico di informazione del Comune di Castel Maggiore, autorizzato dal Tribunale di Bologna in data 12 agosto 1994 n. 6321, contenente informazioni sull'attività dell'amministrazione, articoli dei gruppi consiliari, informazioni sugli eventi culturali in calendario;
- *L'Amministrazione Comunale cura la definizione dei contenuti del giornale che viene poi stampato e distribuito dalla società "Eventi Scarl", con sede in Bologna, via della Beverara 58/10. La società cura la raccolta della pubblicità, trattenendone i proventi, ed incassa dal comune un corrispettivo per la distribuzione. Il rapporto tra il comune e la società è disciplinato dal capitolato che prevede che l'appaltatore debba provvedere alla stampa e distribuzione del periodico entro un termine di 5 giorni lavorativi (art. 5 del capitolato);*
- *come si può notare da quanto indicato nella pagina 2 del periodico, il numero 130 è stato chiuso per la stampa in data 22 marzo 2019. Da quella data decorreva il termine di 5 giorni lavorativi contrattualmente previsto per la distribuzione del giornale; ad oggi non si è in possesso di elementi certi che consentano di dire quando si sia conclusa la distribuzione;*

- *a seguito della segnalazione sono stati richiesti chiarimenti al fornitore, aprendo la procedura per l'applicazione delle penali previste dal capitolato qualora se ne ravviseranno i presupposti;*
- *sul punto si precisa che la segnalazione appare contraddittoria circa la data della consegna. Il consigliere asserisce di avere ricevuto in buchetta il periodico "lunedì 11 aprile", ma, in realtà, l'11 aprile era un giovedì. Pertanto, se il periodico è stato consegnato di lunedì, la data potrebbe essere quella dell'8 aprile o addirittura del 1° aprile e non dell'11. Lo stesso consigliere afferma che la distribuzione era in corso già dal 3 aprile, pertanto tali date apparirebbero più in linea con i tempi assegnati al fornitore;*
- *nella peggiore delle ipotesi, tutta da dimostrare, può essersi verificata una violazione dei termini contrattuali da parte del fornitore che ha portato a consegnare le ultime copie del periodico nello stesso giorno in cui sono stati convocati i comizi elettorali. Quello che comunque appare incontrovertibile è l'assoluta mancanza di una volontà dell'Amministrazione Comunale di violare la disposizione normativa in tema di comunicazione.*

## 2. Pubblicazione sul sito del Periodico "In Comune":

- *secondo la prassi del Comune, nella home page del sito è stata pubblicata, in data 24 marzo, la notizia della pubblicazione e distribuzione del giornale. Tale notizia, una volta completata la sua funzione informativa, è stata rimossa; nell'archivio del sito sono conservati tutti i numeri del giornale degli ultimi anni. Il numero in oggetto non è visibile.*

## 3. Pubblicazione della "Relazione di fine Mandato":

- *la pubblicazione cui il consigliere fa riferimento è quella prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Tale norma obbliga il Sindaco a procedere alla pubblicazione sul sito del comune "entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti". Nel caso in esame la pubblicazione è stata effettuata in esecuzione di un adempimento normativo specifico;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e prosegue fino al 24 maggio 2019, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

PRESO ATTO dell’impossibilità di accertare l’avvenuta distribuzione dal 3 aprile 2019 del periodico *“In Comune n. 130 - marzo 2019”*, se non attraverso la documentazione allegata alla segnalazione ricevuta e la relativa memoria difensiva del Comune di Castel Maggiore, così come rappresentato dal Comitato regionale competente;

RILEVATO che la pubblicazione sul sito istituzionale in data 23 aprile 2019 nell’*home page* e nell’archivio notizie della *“Relazione di fine mandato”* rappresenta l’adempimento da parte dell’Amministrazione comunale ad un obbligo di legge *“al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa”* (art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011);

RILEVATO invece che l’attività di informazione e comunicazione realizzata dal Comune di Castel Maggiore attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del periodico *“In Comune, n. 130 - marzo 2019”*, oggetto di segnalazione, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto, pur essendo antecedente alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 26 maggio 2019, è successiva alla data di convocazioni dei comizi per le elezioni europee (25 marzo 2019) e quindi

riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

PRESA VISIONE del periodico *“In Comune n. 130 - marzo 2019”* pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castel Maggiore, al quale si accede tramite il motore di ricerca interno al sito, inserendo *“In Comune n. 130”* ([http://www.comune.castel-maggiore.bo.it/servizi/cercanelsito/cerca\\_fase01.aspx?cercanelsitoFiltroContenuto=incomune+130&x=5&y=13](http://www.comune.castel-maggiore.bo.it/servizi/cercanelsito/cerca_fase01.aspx?cercanelsitoFiltroContenuto=incomune+130&x=5&y=13)) e ([https://www.comune.castel-maggiore.bo.it/upload/castelmaggiore\\_ecm8/gestionedocumentale/InComune\\_130-marzo19pse\\_784\\_9409.pdf](https://www.comune.castel-maggiore.bo.it/upload/castelmaggiore_ecm8/gestionedocumentale/InComune_130-marzo19pse_784_9409.pdf)), aggiornato mercoledì 27 marzo 2019, al cui interno è presente un volume aggiuntivo di 50 pagine con la dicitura *“E’ successo a Castel Maggiore 2014-2019”*, oltre ad una riga verde che evidenzia le 50 pagine. In tali pagine viene indicato *“quanto fatto o promesso dall’attuale Amministrazione da inizio mandato e sono pubblicate notizie su avvenimenti ed anche fotografie dove viene rappresentato il Sindaco Belinda Gottardi; in altre foto presenti anche sindaci, presidenti regionali ed altri soggetti, tutti esponenti del Partito Democratico”*, così come accertato dal Comitato regionale competente alla data del 23 e 29 aprile 2019 e 6 maggio seguente;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Castel Maggiore appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto riporta il logo del Comune di Castel Maggiore e le foto del Sindaco e di altri rappresentanti politici/istituzionali, né il requisito dell’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Ente, poichè le informazioni e i risultati delle attività realizzate nel quinquennio amministrativo sono già regolarmente pubblicati nella Relazione di fine mandato, *“rispettando gli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011”*;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTA necessaria oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa, anche, come prassi dell’Autorità, un comportamento conformativo dell’Amministrazione consistente nella rimozione delle sue conseguenze, nella specie, della pubblicazione oggetto di segnalazione realizzata in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

al Comune di Castel Maggiore (Bologna) di rimuovere la comunicazione istituzionale realizzata in costanza del divieto ex art. 9 legge n. 28 del 2000 mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del periodico "*In Comune n. 130 - marzo 2019*", recante il logo del Comune di Castel Maggiore e le foto del Sindaco e di altri rappresentanti politici/istituzionali, non ritenuta indispensabile in quanto le informazioni e i risultati delle attività realizzate nel quinquennio amministrativo sono regolarmente pubblicati nella Relazione di fine mandato. Inoltre, il Comune di Castel Maggiore deve pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza di detta pubblicazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Castel Maggiore e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 maggio 2019

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi